



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'

Area
Monitoraggio e Sicurezza Stradale

Piazza Mario Pagano

85100 – POTENZA

Tel 0971.417229

gianluca.cuomo@provinciapotenza.it



PROVINCIA DI POTENZA

Ufficio Viabilità

Area Monitoraggio e Sicurezza Stradale

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ' MEDIANTE PULITURA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI



SCHEMA DI CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianluca Cuomo

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno 2025 il mese di _____, il giorno _____, negli uffici della Provincia di Potenza nella sede di Piazza Mario Pagano, a Potenza, innanzi a me dott. _____, Segretario Generale dell'Amministrazione suddetta, autorizzato per disposizione di legge al rogito dei contratti, sono comparsi:

- la Provincia di Potenza, con sede in Potenza – Piazza Mario Pagano (codice fiscale 80002710764 e partita IVA 80002710764), nella persona dell'ing. Enrico Spera, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Viabilità ed Espropri, soggetto competente alla stipula dei contratti ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente»;
- il signor _____, nato a _____ il _____, nella qualità di _____, con sede in via/piazza _____, (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «appaltatore», il quale agisce per conto (selezionare una opzione)
 - Proprio, quale operatore economico
 - singolo;
 - mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 68, del decreto legislativo n. 36/2023, con atto notaio _____ rep. _____ in data _____

Essi comparenti hanno richiesto il mio ministero per addivenire alle seguenti stipulazioni.

Premesso che:

- La Provincia di Potenza è tenuta ad ottemperare ai principi generali dettati dall'art. 1 del D.lgs. 285/92, Codice della Strada, ovvero *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”* e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 e smi;
- Il D.lgs. 285/92 – Codice della Strada, all'art. 15, lett. f) vieta di: *“gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero transito* (comma II), ed inoltre deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è finalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- L'Ente, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211 dello stesso codice;

- La Provincia di Potenza, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali; le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 - ✓ nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati, di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
 - ✓ nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);
 - ✓ nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente ovvero anche in assenza di incidente.
- La creazione all'interno dell'Amministrazione Provinciale di una struttura operativa per lo svolgimento del servizio, risulterebbe particolarmente onerosa in termini di mezzi, risorse umane ed economiche necessarie all'attività di che trattasi, anche in ragione del fatto che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi di ripristino della sicurezza stradale post incidente è richiesto il possesso di requisiti speciali, tra i quali l'iscrizione e l'abilitazione alla gestione di rifiuti;
- Per assicurare lo svolgimento delle attività in oggetto, si rende indispensabile l'affidamento in concessione del *"Servizio di Ripristino delle Condizioni Sicurezza e Viabilità Stradale Mediante Pulitura della Sede Stradale e delle sue Pertinenze Interessate da Incidenti"*, a soggetti esterni, in possesso dei requisiti di legge, in grado di adempiere, con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
- L'Amministrazione Provinciale, per l'adempimento delle prescrizioni sopra richiamate, con affidamento del servizio in oggetto, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore Esterno incaricato, è qualificato come concessione di servizi, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 177 e 185 del D.lgs. 36/2023;
- Ricorrono, pertanto, le condizioni per le quali, *"la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*, rivalendosi per le attività svolte, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
- Nel caso in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario, senza nessun onere in capo all'Amministrazione Provinciale.

Premesso quanto sopra, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. OGGETTO E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Il presente contratto ha per oggetto le prestazioni inerenti la *"Concessione del servizio di ripristino delle condizioni sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti"*, anche nel caso in cui sia rimasto sconosciuto il veicolo e/ o il conducente dello stesso, così come meglio evidenziate e dettagliate nel Capitolato d'Oneri.

L'affidatario è tenuto altresì a prestare i servizi aggiuntivi indicati nell'offerta tecnica, con le modalità riportate.

Il servizio deve essere attivo, previa telefonata ad un numero verde, h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

Per l'efficace svolgimento delle prestazioni richieste dal capitolato, l'affidatario opera mediante apposito centro operativo centrale e di centri operativi logistici periferici.

Il personale operante dovrà ricevere preventivamente, a cura dell'affidatario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio, tenuto conto che lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto di:

- norme per il segnalamento temporaneo di pericoli e/o parzializzazione della sede stradale secondo i disposti del Codice della Strada del suo Regolamento di Attuazione e dal D.M.10/07/2002;
- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento sui veicoli trasportanti merci pericolose e sui relativi "sversamenti";
- tecniche e modalità di intervento per la bonifica dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/rimozione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito etc. conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'Ambiente e s.m.i.;
- importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale;
- tecniche e modalità di intervento per il recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura;
- uso di prodotti a norma di legge, possibilmente biologici, o ecologici e certificati dal "Ministero dell'Ambiente, e della tutela del Territorio e del Mare" ed autorizzati dalla competente ASL o comunque dotati di certificazioni di conformità alle normative europee o di marchi di qualità ecologica riconosciuti.

In generale la concessione del servizio di ripristino prevede le seguenti prestazioni:

- A) intervento "standard": il ripristino della sicurezza stradale, compromessa dal verificarsi di sinistri che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- B) interventi perdita di carico": l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito del verificarsi di circostanze che comportino la perdita di carico da parte dei mezzi o sversamento di liquidi, ovvero perdita di carico o versamento di liquidi da veicoli in transito non necessariamente coinvolti in eventi incidentali;
- C) interventi "senza individuazione del veicolo responsabile": si tratta degli "interventi standard" di cui al punto A) e gli "interventi perdita di carico" di cui al punto B), eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, in assenza della possibilità di recuperare i costi attraverso le compagnie assicurative. In tale ipotesi i costi sostenuti dal concessionario per l'esecuzione degli interventi di cui sopra resteranno carico dello stesso e non potranno essere addebitati all'Amministrazione Provinciale.

In via solo indicativa e non esaustiva, si riportano di seguito esempi di attività di ripristino: in capo al concessionario:

- Delimitazione dell'area di intervento mediante apertura del cantiere stradale ed apposizione di idonea segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di attuazione e dal D.M. 10/07/2002;
- Aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla strada;
- Recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale e sulle sue pertinenze;



- Eliminazione di tutte le “insidie” (cocci di vetro, macchie d’olio, lamiere, pietrisco, ecc...) che potrebbero recare nocumento alla sicurezza nella circolazione stradale;
- Lavaggio della pavimentazione con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare ecologico;
- Aspirazione dell'emulsione risultante dal lavaggio finale del sedime stradale e delle sue pertinenze;
- Ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
- Rimozione di veicoli incidentati, laddove i proprietari degli stessi non siano già dotati di apposita copertura in tal senso tramite la propria compagnia assicurativa o altro soggetto al quale intendono rivolgersi per l'immediata rimozione dei mezzi;
- Apposizione di segnaletica stradale per segnalamento incidente e/o condizione di pericolo, quest'ultima da rimuoversi solo dopo l'eliminazione del pericolo;
- Ogni altra operazione e/o attività residuale conseguente alla verifica di sinistro necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- Gestione, controllo, smaltimento e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile - 2006, e s.m.i.;

Nel caso in cui il sinistro causato da veicolo non identificato abbia determinato danneggiamenti del patrimonio stradale provinciale (segnaletica stradale, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazione, opere d'arte, illuminazione, ecc..), fatto salvo l'obbligo del ripristino in tempi certi delle condizioni di sicurezza per l'uso della strada da parte degli utenti, il concessionario è tenuto, prioritariamente a darne immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione/Responsabile del Procedimento, nonché a posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e dispositivi per situazioni di emergenza, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Tale intervento dovrà essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada.

Nel caso di sinistro causato da veicolo identificato, a seguito del quale vi sia stato un danneggiamento delle pertinenze stradali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire al Concessionario anche i predetti interventi di ripristino e, in particolare, delle barriere di sicurezza e degli impianti segnaletici.

Tale circostanza si intenderà attivata solamente a seguito di apposita richiesta scritta da parte dell'Ufficio Viabilità dell'Ente che, in tal caso, cederà al concessionario ogni diritto vantato nei confronti della compagnia assicurativa con la quale il danneggiante ha stipulato la propria copertura assicurativa

Il Concessionario, in tale circostanza, dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza delle pertinenze stradali danneggiate sull'intera rete di competenza della Provincia di Potenza mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo degli elementi danneggiati della strada (segnaletica, dispositivi di ritenuta, pavimentazioni, recinzioni, ecc.) sotto la sorveglianza della Provincia stessa.

Art. 2. DURATA

Il contratto avrà durata di 5 (cinque) anni, decorrente dalla sottoscrizione dello stesso.

In caso di inadempienze o si riscontri che il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità non sia stato correttamente svolto, l'Amministrazione procede ai sensi del successivo articolo 17, fatte salve le penalità di cui all'Art. 16

Alla scadenza del presente contratto e su richiesta dell'Amministrazione, l'affidatario è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio agli stessi patti e condizioni nelle more dell'espletamento della eventuale successiva procedura di affidamento così come indicato all'art. 4 del Capitolato d'Oneri.

Art. 3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli interventi di cui all'articolo 1 dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza della Provincia di Potenza e relative pertinenze, come specificato nell'art. 3 del capitolato.

Art. 4. TEMPI DI INTERVENTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario deve garantire, attraverso le proprie strutture operative, tempi di intervento non superiori a 30 (trenta) minuti dall'attivazione del servizio mediante chiamata/segnalazione al centro operativo di cui al precedente art. 1.

L'affidatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede adottando quanto necessario per contenere i tempi di intervento in termini di efficienza ed efficacia operativa.

Ai fini dell'esecuzione della presente contratto, l'affidatario del servizio deve disporre di un'organizzazione idonea a garantire il presidio operativo del territorio provinciale con personale specializzato e mezzi idonei come indicato all'art. 11 del Capitolato d'Oneri.

Gli interventi da attivarsi attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica a numero verde in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, possono essere richiesti:

- dal personale tecnico del Settore Viabilità della Provincia;
- dal personale preposto alla sorveglianza del demanio stradale;
- dal funzionario tecnico reperibile della Provincia;
- dal corpo di Polizia Provinciale;
- dagli altri organi di P.G. competenti territorialmente;
- dal corpo dei VV. FF. competente territorialmente.

Il concessionario è obbligato a eseguire il servizio in oggetto con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dalla Provincia di Potenza, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 30 minuti (trenta minuti), dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde della centrale operativa, appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità (ad esempio condizioni meteo estreme, chiusure stradali imposte da altri soggetti gestori, eventi di forza maggiore certificati).

Gli interventi di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate relative al ripristino delle barriere di sicurezza stradali con individuazione del veicolo responsabile devono avvenire entro 14 giorni dalla richiesta di cui sopra, fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza di emergenza, da eseguirsi nell'immediatezza.

Nei casi in cui il danno alle barriere di sicurezza stradale possa costituire un pericolo alla circolazione stradale, l'intervento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla chiamata.

Nelle more dell'ultimazione dei lavori di cui sopra è fatto obbligo al concessionario di porre in essere, a proprie spese, ogni presidio immediato utile a garantire la messa in sicurezza di emergenza, con espresso riferimento a new jersey, segnaletica temporanea, transenne, coni segnaletici, dissuasori, defleco, etc, che potrà essere rimosso dallo stesso concessionario solamente a seguito dell'avvenuto ripristino delle condizioni di regolare utilizzo dell'infrastruttura viaria

In caso di esecuzione di interventi di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate che riguardino le barriere di sicurezza stradale, in aggiunta, il concessionario dovrà fornire un verbale di riparazione della barriera con indicata data di intervento, tipologia delle caratteristiche

della barriera tratti sostituiti/riparati e documentazione relativa alla regolare posa in opera sottoscritta da soggetto titolato in tal senso.

Tali interventi, in ogni caso, devono essere eseguiti con le tipologie indicate dall'art. 2 comma 3 del D.M. 223 del 18.02.1992, ove è chiaramente specificato che *"...i ripristini di danni localizzati potranno invece essere eseguiti con le tipologie preesistenti..."*

Art. 5. COSTI DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto non comporta in alcun modo oneri economici a carico dell'Amministrazione Provinciale in quanto gli stessi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio e, ai sensi del comma 1 dell'art 177 del D. Lgs. 36/2023, vengono interamente trasferiti al concessionario:

- Il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto;
- Il rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Nel caso in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile o nei casi in cui non sia stato possibile recuperare il credito maturato, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

Nel corso del quinquennio 2020-2025 sono stati effettuati circa 260 interventi di ripristino post incidente, di cui 210 con individuazione del Responsabile Civile del sinistro, per un controvalore orientativo di circa 120.000,00 € complessivi.

Si precisa che tale valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell'Ente.

Il costo della sicurezza relativo all'esecuzione della concessione in oggetto è pari al 2% dell'importo della concessione stessa ed è già contenuto nel totale di € 120.000,00 (centoventimila/00).

È obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs 81/2008 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del richiamato decreto l'Amministrazione provinciale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è obbligato a procedere ad eseguire gli interventi offerti in sede gara, con le modalità contenute nell'offerta tecnica, allegato al presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 6. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria, dovrà costituire una garanzia definitiva in conformità a quanto stabilito dall'art.117 comma 1 del Dlgs. 36/2023.

La garanzia definitiva può essere ridotta, del valore previsto dal codice, qualora l'impresa documenti il possesso della certificazione ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

La garanzia deve essere costituita con:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;



- rinuncia all'eccezione contemplata dall'art.1957, comma 2, del codice civile;
- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente;

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente:

- alla fideiussione bancaria;
- alla polizza assicurativa;
- agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I soggetti che possono prestare garanzia devono possedere i requisiti di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 36/2023

La "cauzione" è prestata a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto con facoltà di rivalsa dell'Ente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Resta salvo per l'Ente l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

Alla scadenza del termine contrattuale, pertanto, lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla Amministrazione Provinciale a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione dei servizi affidati.

L'Amministrazione procedente, anche ai fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto del numero degli incidenti verificatisi mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano "*dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi*", del valore economico medio di tali interventi, individua quale ammontare per i servizi da affidare, comprensivo degli oneri della sicurezza valutati in circa il 2%, l'importo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00).

Sulla base della suddetta stima, che costituisce la base del calcolo, la cauzione definitiva forfettaria del 5%, pertanto, viene determinata e quantificata in euro 6.000,00 (seimila/00).

Art. 7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto così come espressamente indicato all'art. 19 del Capitolato d'Oneri ed in particolare l'affidatario non potrà cedere il contratto concernente i servizi aggiudicati.

Prestazioni non prevalenti rispetto all'economia e all'unitarietà del servizio concesso, delle quali, comunque, assumerà ogni responsabilità e rischio, possono essere affidate dall'affidatario a soggetti diversi, purché qualificati, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dell'Amministrazione Appaltante; l'affidatario sarà tenuto, pertanto, ad eseguire, di regola, in proprio le attività preordinate allo svolgimento del contratto per il servizio di ripristino affidato.

L'inosservanza dei divieti di cessione comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.19 del D.Lgs.n.36/2023 ss.mm.ii.

Art. 8. PRIVACY E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE STRUTTURE

Con riferimento ai dati ed alle notizie raccolte nell'espletamento del servizio, è fatto obbligo all'affidatario di rispettare quanto stabilito in materia di privacy dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018.

È vietato divulgare informazioni riguardanti le strutture presso le quali si realizzano gli interventi allo scopo di garantire la sicurezza degli stessi.

Art. 9. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese derivanti dal presente contratto sono poste a carico dell'affidatario

Art. 10. FUNZIONE DI CONTROLLO

L'affidatario dovrà essere munito di strumento efficace di informazione a disposizione dell'Ente procedente.

Nell'ottica di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, l'affidatario deve assicurare all'Ente procedente la possibilità di consultazione della propria "banca dati", contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di *login* e *password*, che prevede una diversa selezione dei dati degli interventi attivati ed effettuati, delle operazioni svolte, delle procedure intraprese per il recupero costi dalle compagnie RCA, nonché di tutte le eventuali ed ulteriori informazioni necessarie per monitorare l'operato degli operatori e/o necessari anche ai fini statistici.

Dovrà, inoltre, essere attivata una Banca dati correlata agli interventi effettuati per la gestione delle pratiche avviate a seguito di intervento per "*servizio di ripristino post incidente*" nonché per gli eventuali adempimenti da intraprendere in emergenza, per la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza stradale e l'integrità delle persone.

Inoltre qualora disponibili dovranno essere disponibili rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro e possibilità di controllo, per ciascun Centro Logistico Operativo, della "filiera dei rifiuti" asportati dal luogo del sinistro stradale, in termini di qualità e quantità dei rifiuti per il "deposito temporaneo" e relativo conferimento (FIR e MUD).

È riconosciuta all'Amministrazione la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del servizio ed al rispetto delle norme indicate nel presente contratto, anche ai fini di quanto previsto dai successivi artt. 16 e 17, inclusa la verifica periodica sulla regolarità contributiva (DURC).

A tal fine l'Amministrazione può procedere, a propria discrezione, alla formale verifica delle modalità di svolgimento del servizio segnalando eventuali criticità all'affidatario.

In tal caso, l'affidatario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite.

In caso di mancata o di incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di inosservanza delle modalità e dei termini previsti dal contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere ai sensi dei successivi artt. 16 e 17 del presente contratto.

Art. 11. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Le strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente sono da considerarsi "produttori di rifiuti" soggetti solo all'obbligo del registro degli interventi, delle quantità e tipologie di materiali asportati, in quanto solo nella sede del Concessionario e non all'atto dell'asportazione, che viene eseguita la classificazione dei rifiuti per avviarli al successivo conferimento.

Nell'esecuzione del presente contratto l'affidatario è tenuto, in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, al controllo, alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

**Art. 12. OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE**

L'affidatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e si impegna, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 13. DIVIETI E PRESCRIZIONI

È fatto divieto all'affidatario del servizio di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui sorgano controversie giudiziali o stragiudiziali con l'affidatario del servizio.

Art. 14. RISPETTO DEL D. LGS. 81/2008

L'affidatario è tenuto, inoltre, all'integrale rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 ss.mm. che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

Art. 15. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

L'affidatario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori, sia a causa dei mezzi utilizzati.

L'affidatario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine, dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno 5 (cinque) milioni di euro e validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 16. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RELATIVE PENALI

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dall'affidatario, l'Ente procedente potrà pretendere, oltre all'obbligo di porre rimedio all'inadempimento accertato entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 500,00, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse dell'Ente procedente.

Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) la Provincia di Potenza potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta/messa in mora.

Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora l'affidatario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- fallimento dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa;
- inadempienza delle obbligazioni o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto;
- abbandono, sospensione totale o parziale del servizio, senza giustificato motivo;

- violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzati per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, a giudizio dell'Amministrazione Provinciale, il servizio stesso;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione Provinciale;
- abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, a giudizio dell'Amministrazione Provinciale, il servizio stesso;
- cessione del contratto o ricorso al subappalto;
- impiego di personale in numero inadeguato per una efficace e tempestiva attività di ripristino post-incidente;
- nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici 3 ritardi, anche non consecutivi, nei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del capitolato.

Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.

La cauzione prestata dall'affidatario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione procedente

Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile e a quella indicata dal D.Lgs. 36/2023 e smi.

La Provincia di Potenza si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Art. 18. DIVIETO DI ARBITRATO E FORO COMPETENTE

Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana.

È vietato il ricorso all'arbitrato.

Per tutte le controversie relative al presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di Potenza.

Art. 19 NORME FINALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente contratto e connesso al servizio affidato si rimanda a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri e alle norme vigenti.

Fanno parte integrante del presente contratto al quale si allegano:

- Relazione tecnica
- Capitolato d'onori;
- Offerta Tecnica;



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'

Area
Monitoraggio e Sicurezza Stradale

[Titolo del documento]

Piazza Mario Pagano
85100 – POTENZA
Tel 0971.417229
gianluca.cuomo@provinciapotenza.it

- Planimetria tematica riportante le strade oggetto del servizio;
- DUVRI redatto a cura dell'Affidatario redatto ai sensi del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianluca Cuomo



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'

Area
Monitoraggio e Sicurezza Stradale

[Titolo del documento]

Piazza Mario Pagano
85100 – POTENZA
Tel 0971.417229
gianluca.cuomo@provinciapotenza.it